

WALTER FALCONIERI

COSIMO BOTTAZZI

Sentenza n. 1673/2024
Depositata il 26/09/2024
Il Segretario
GIOVANNA DE IACO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 1, riunita in udienza il 17/09/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

BOTTAZZI COSIMO, Presidente
FALCONIERI WALTER, Relatore
NEGRO ANTONIO, Giudice

in data 17/09/2024 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 1240/2024 depositato il 30/04/2024

proposto da

Arco Spedizioni Spa - 00327210183

Difeso da

Cristina Salvucci - SLVCST82L62A182L
Alfredo Sardella - SRDLRD40C27L682A

ed elettivamente domiciliato presso cristina.salvucci@milano.pecavvocati.it

contro

Comune di Lecce - Via Rubichi 16 73100 Lecce LE

elettivamente domiciliato presso contenziosotributario@pec.comune.lecce.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 33 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 37 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 34 TARI 2020

a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 177/2024 depositato il 20/09/2024

Richieste delle parti:

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

ene, la società contribuente ha comprovato e documentato che:

svolge l'attività di autotrasporto e deposito di merci per conto terzi;

al 24/07/2017 occupa l'immobile sito in Lecce alla via Cipro n. 146, composto da mq. 1830 ad uso magazzino e da mq. 175 adibiti ad uffici e servizi igienici;

di quanto innanzi la società ha dato formale comunicazione all'ente impositore che, tuttavia, non ha tenuto conto di effettuare alcun controllo in merito, pur avendone facoltà;

provvede in proprio, in quanto tenuta per legge, all'avvio al recupero dei rifiuti prodotti –in via continuativa prevalente- nel proprio magazzino, costituiti da scarti di imballaggi terziari: rifiuti speciali non assoggettabili agli urbani (in particolare disimballo delle merci per conto terzi, che accoglie nel proprio magazzino e trasporta nelle varie destinazioni). Trattasi di imballaggi terziari in quanto finalizzati a manipolare le merci e a salvaguardarle durante il trasporto. Essi derivano infatti dal disimballo delle merci trasportate;

ha indicato gli spazi soggetti a produrre rifiuti ordinari, per i quali ha dichiarato di aver regolarmente corrisposto gli importi richiesti (sul punto non vi è contestazione dell'ente resistente).

Dalla documentazione prodotta dalla società ricorrente questa Corte trae pieno convincimento che nei periodi di imposta di riferimento sussistessero le condizioni per l'esenzione della tassa limitatamente all'area del magazzino (mq. 1830) in cui si producevano -in via continuativa e prevalente- rifiuti speciali, stante la natura degli imballaggi terziari prodotti ed il carattere funzionale del magazzino all'attività svolta dalla società, che ha peraltro indicato all'amministrazione i locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali in esenzione ed ha documentalmente dimostrato l'esistenza di contratti e costi sostenuti per lo smaltimento di tali rifiuti.

opportuno sottolineare, infine, che il citato art. 1, c. 649, L. 147/2013, prevede espressamente che nella determinazione delle superfici assoggettabili a TARI non si tenga conto di quelle ove si formano rifiuti speciali, senza alcuna distinzione tra quota fissa e quota variabile, e che i rifiuti che si formano nelle aree produttive de quo, in quanto non assimilabili a quelli urbani, si pongono al di fuori della privativa comunale.

Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso che, per quanto innanzi, deve essere accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato.

Condanna il Comune di Lecce, come legalmente rappresentato, al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 2.000,00, oltre al rimborso del CUT ed accessori come per legge.

Lecce, 17/09/2024

Il Presidente

PROTOCOLLO N. 0076053 del 24/04/2026 12:06:02// ENTRATA
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE
Stampato il giorno 27/04/2026 da Alessandra Monteduro
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. di originale digitale.
Hash: (SHA256) 915609b8541ec2758da117b80bf7023f8516c71890324dc886e387f8a8f

**POSTA CERTIFICATA: Notifica Atto di messa in mora - Arco Spedizioni spa:
RGR n. 1240/2024/24 (Tari 2018-20)**

Mittente: cristina.salvucci@milano.pecavvocati.it
Destinatari: protocollo@pec.comune.lecce.it
Inviato il: 24/04/2026 11.19.18
Posizione: PEC IMAP PROTOCOLLO GENERALE /Posta in ingresso

pett.le Comune di Lecce, in persona del Sindaco in carica,
rappresentato e difeso nel giudizio di I grado dal Dirigente del
servizio economico e finanziario, Partecipate, Tributi e Fiscalità
ocale, dott. Salvatore Laudisa,
in nome e per conto di Arco Spedizioni spa e con riferimento al
procedimento in oggetto, notifico l'allegato Atto di messa in mora
unitamente alla copia informatica della sentenza Cgt1 di Lecce n.
1673/1/24.

Distinti saluti.

Avv. Cristina Salvucci

Studio Legale Tributario

Avv. Cristina Salvucci

v.le Emilio Caldara 20

20122 - Milano (MI)

avv.cristina.salvucci@gmail.com

T. 02/55012147

=== LISTA DEGLI ALLEGATI ===

Atto di messa in mora Tari 2018-20.pdf.p7m ()

Relata di notifica Atto di messa in mora.pdf.p7m ()

sentenza Cgt1 Lecce n. 1673-1-24.pdf.p7m ()